



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N.5

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO (PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) PROVVISORIO – ESERCIZIO PROVVISORIO 2024

Data:

15/01/2024

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOGGI SERGIO

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

VISTA la L.7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei comuni”;

VISTI i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 c.1 e 147bis c.1 del D.Lgs. 267/2000;

RISORSE UMANE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE PIANO (PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) PROVVISORIO – ESERCIZIO PROVVISORIO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 15/01/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 15/01/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
LUCIDI FLAVIA

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 25/07/2023., dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 06/10/2023, con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano della performance per il triennio 2023/2025;
- le successive deliberazioni di variazione di bilancio e le relative variazioni di PEG;

ATTESO che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 è stato differito con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 (GU n 303 del 30.12.2023) al 15 marzo 2024;

VISTO l'articolo 163: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" :

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

[.....]

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

[6.]

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio in base al quale:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Pertanto, per l'esercizio provvisorio 2024 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024, come definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partire di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente le spese per i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

VISTA la macrostruttura dell'Ente, che risulta così suddivisa:

- SETTORE I – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
- SETTORE II – TUTELA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
- SETTORE III – TECNICO: INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE
- SETTORE IV – EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- SETTORE V – ECONOMICO FINANZIARIO
- UFFICIO DI STAFF CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della programmazione – All. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

PREMESSO che l'articolo 169 del D.L.gs n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, prevede che:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto il cosiddetto “PIAO”, allo scopo «di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto» (in questi termini, la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, come riferito nel parere del Consiglio di Stato n. 506, reso nell'Adunanza dell'8 febbraio e del 17 febbraio 2022);

- in data 30 giugno 2022, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- in data 30 giugno 2022, è stato pubblicato, sul sito dello stesso Ministero, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

- In data 30 giugno 2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha provveduto a rendere accessibile la piattaforma (<https://piao.dfp.gov.it>) che permetterà di effettuare la trasmissione dei PIAO di tutte le Amministrazioni tenute all'adempimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/202;

- l'art. 4, del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, rubricato “Sezione Organizzazione e Capitale umano”, dispone che la sottosezione relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale «indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;

4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;

5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali».

- dal combinato disposto delle suddette norme si ricava che, per le amministrazioni assoggettate al PIAO, i precedenti adempimenti connessi al Piano triennale dei fabbisogni di personale vengono meno, in quanto assorbiti dalla apposita sezione del PIAO;

CONSIDERATO che il PIAO per l'anno 2024 va approvato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il PIAO approvato con decreto del Presidente n. 68 del 24/09/2023;

RITENUTO doversi riportare la programmazione del fabbisogno di personale in esercizio provvisorio, rispetto alla programmazione 2023 non attuata;

RICHIAMATA in merito la deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, camera di consiglio del 14 febbraio 2023 n. 48/2023/PAR la quale:

- si sottolinea l'importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell'esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR; n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR);

- si ricorda che la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo, ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo»;

- si dispone:

“a) anzitutto, il richiamato art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009, ai sensi del quale «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa», non è stato abrogato, ma è rimasto in vigore, con la conseguenza che non è dubbio che gli enti territoriali siano tuttora tenuti a operare in conformità a tale precetto, pur tenendo presente, quanto alle modalità con cui adempiere, che, in base al nuovo assetto normativo, «Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO» (art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);

b) in secondo luogo, l'art. 8 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, rubricato “Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria”, che, ai commi 1 e 2, parrebbe, in effetti, aver sancito una precisa scansione temporale in virtù della quale l'approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione (prevedendo rispettivamente che «[I]l Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto» e che «[I]n ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci») costituisce un elemento che non ostacola, bensì rafforza l'esigenza di approntare

soluzioni che consentano l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa nell'attesa (che può prolungarsi, talvolta, ben oltre la parte iniziale dell'esercizio finanziario) della rituale adozione dei documenti in parola;

- ammette la possibilità di assunzioni in esercizio provvisorio quando dispone "Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all'interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l'assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011";

RICHIAMATI gli articoli 107 del D.L.gs n. 267/2000 e 4 del D.L.gs n. 165/2001 i quali, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i Decreti presidenziali di conferimento degli incarichi dirigenziali e di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il D.L.gs 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.L.gs n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con: "la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali";

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), approvato con decreto del Presidente n. 26/03/2023 del 28/03/2023;

VISTO il sistema di valutazione della performance dei dipendenti, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n 301 del 22/12/2011;

DATO ATTO altresì che:

- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;

- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai dirigenti la corretta attuazione della gestione;

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2023 -2025, annualità 2024 e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione, nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del PIAO provvisorio 2024, fino all'approvazione del PIAO 2024, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024 (Allegato A);

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.L.gs n. 267/2000, attribuisce alla Giunta comunale la competenza in merito;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.L.gs 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore I - finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.L.gs 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere positivo del Collegio dei Revisori acquisito al protocollo dell'Ente il 15/01/2024 con n. 1012 (allegato);

DECRETA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 241/909;
2. DI APPROVARE il PIAO Provvisorio 2024 – sezione fabbisogno di personale;
3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia e sul sito web istituzionale dell'ente - Sezione “Amministrazione trasparente”;
4. DI DARE ATTO che il settore affari generali provvederà alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione Provvisorio 2024, come approvato dal presente decreto, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

Il presente provvedimento è reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/00.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
LOGGI SERGIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa provincia il giorno

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.

Ascoli Piceno, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

È divenuta esecutiva il giorno 15/01/2024

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).

Diverrà esecutiva il giorno _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

Ascoli Piceno, li 15/01/2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA